

Civile Ord. Sez. L Num. 21281 Anno 2026
Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Relatore: CONTE DARIO
Data pubblicazione: 23/06/2026

Oggetto

**Personale
scolastico
Risoluzione
rapporto per
carenza di
titolo
Giurisdizione
Litisconsorzio**

R.G.N. 25945/2022

Cron.

Rep.

Ud. 06/05/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 25945-2022 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LIVORNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrenti -

contro

202 [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 930/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dal Consigliere Dott. DARIO CONTE.

FATTI DI CAUSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso sentenza del Tribunale di Livorno del 24/11/2020.
2. ■■■■■ aveva partecipato, nel 2019, ad una procedura selettiva per posti di collaboratore scolastico, finalizzata ad internalizzazione di servizi, aperta a coloro che da almeno dieci anni avevano svolto servizi di pulizia, anche per società che avevano reso in appalto tali servizi per il Ministero. Nel bando era previsto che la condizione potesse essere verificata *ex post*. ■■■■■, superata la selezione, era stata assunta. Tuttavia, si era poi accertato che dal 26/9/2005 al 23/12/2019, aveva reso, per una cooperativa, presso mense scolastiche, servizi di *«sporzionamento e somministrazione delle colazioni e dei pasti ai bambini, sanificazione delle tovagliette, rigovernatura stoviglie, pulizia e riordino di locali»*. Ritenendo che le mansioni non rientrassero nelle previsioni del bando, l'Amministrazione si era avvalsa della clausola risolutiva del rapporto prevista dal bando. La lavoratrice aveva, quindi, agito in giudizio chiedendo dichiararsi il suo diritto ad essere riassunta o, in subordine, ad essere risarcita del danno (da dimissioni dalla Cooperativa, indotte dal tenore delle clausole, legittimante il convincimento della sussistenza del requisito di partecipazione).
3. Il Tribunale, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di litisconsorzio necessario, aveva dichiarato illegittima la risoluzione del contratto, e condannato il Ministero alla riassunzione dal momento del recesso.
4. Il Ministero aveva proposto appello, reiterando l'eccezione di difetto di giurisdizione, sull'assunto che l'atto di risoluzione era un atto amministrativo come quello che aveva istituito il

rapporto, e di necessaria integrazione del contraddittorio, giacché la riassunzione di [REDACTED] pregiudicava la posizione di altri concorrenti. Aveva, poi, contestato la decisione nel merito.

5. La Corte di Appello rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sul rilievo che una volta approvata la graduatoria definitiva e stipulato il contratto si verteva in materia di diritti soggettivi perfetti, non affievoliti dalla risoluzione, che aveva la natura di atto privatistico. Rigettava l'eccezione di non integrità del contraddittorio rilevando che, una volta approvata la graduatoria definitiva e stipulato il contratto, la causa verteva solo sulla legittimità della risoluzione, senza che avesse rilevanza la posizione di terzi.

Nel merito, riteneva che le mansioni svolte quali attestate dalla Cooperativa rientrassero nella previsione *«servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali»*, stante il carattere generale e non circostanziato della previsione medesima, anche quanto ai "servizi ausiliari", non riferiti solo a quelli di pulizia, e rientrando, comunque, nella fattispecie anche le attività di sanificazione delle tovaglie, di rigovernatura delle stoviglie, e di pulizia e riordino dell'ambiente di cucina.

Né poteva condurre a diverse conclusioni il riferimento al mansionario dei collaboratori scolastici, visto che questo comprendeva le attività di pulizia ed il bando non ne specificava la consistenza, in modo da poter escludere la pulizia dell'ambiente cucina nelle scuole dotate di servizio mensa.

6. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero con atto affidato a due motivi.

7. Resiste [REDACTED] con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.1 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., erroneità della statuizione sulla giurisdizione.

Premesso in fatto che l'art.4, comma 8 del bando prevedeva che *«i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi... l'Ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione della procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura»*, ne trae quale conseguenza che quello esercitato era un potere pubblicistico di esclusione dalla procedura selettiva.

2. Preliminarmente si rileva che con decreto del 10 settembre 2018 il Primo Presidente di questa Corte, rilevato che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontano dette questioni.

3. Il motivo è infondato.

4. Deve infatti essere ribadito il consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 26838/2020) secondo cui con l'approvazione della graduatoria finale del concorso si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della P.A. vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale della Amministrazione nella veste di datrice di lavoro sicché, come tali, essi sono da valutare alla stregua dei principi civilistici in

materia di inadempimento delle obbligazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29463; Cass. SU 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197; Cass. sez. lav. 23 giugno 2020 nr. 12368).

Del pari, si è univocamente chiarito che con il superamento del concorso e l'approvazione della relativa graduatoria si consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, indipendentemente dalla nomina; nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso per l'assunzione di personale ha, infatti, duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso (Cass. SU 13 dicembre 2017 nr. 29916; Cass. SU 16 novembre 2017 nr. 27197; Cass. sez. lav. 26 febbraio 2020 nr. 4648; Cass. sez. lav. 01 ottobre 2014 nr. 20735).

5. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione dell'art. 27 del CPA.

Per lo stesso motivo (non si tratterebbe di risoluzione del contratto, ma di accertamento postumo di una causa di esclusione della procedura selettiva come tale qualificata dal DD. del 24/3/2020), andava integrato il contraddittorio con gli altri candidati controinteressati, o almeno col primo non vincitore.

6. Il motivo è infondato.

7. Premesso che la disposizione che qui viene in considerazione è semmai l'art. 102 c.p.c., indubbiamente, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti,

assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass., Sez. L, n. 28766 del 9 novembre 2018). Questo principio deve ritenersi applicabile in tutte le situazioni nelle quali, venendo in questione una procedura selettiva, anche non concorsuale, sia contestata, comunque, la correttezza dell'esercizio dei poteri della P.A., per non avere rispettato le regole procedurali o i principi di correttezza e buona fede, al fine di ottenere una riedizione di tali poteri e, quindi, nella sostanza, un differente esito della citata procedura. In simili circostanze, quindi, devono essere coinvolti, in tutti i gradi di giudizio, i soggetti che a detta procedura hanno preso parte (tra le tante, Cass. n. 6016/2023).

Nella specie, tuttavia, la domanda non ha ad oggetto la riformulazione della graduatoria ma la legittimità del provvedimento con il quale era stato risolto il contratto di lavoro già stipulato sicché la pronuncia non era e non é idonea a produrre effetti immediati e diretti nella sfera giuridica di terzi.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato.

9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, stante il regime di esenzione delle Amministrazioni dello Stato per prenotazione a debito posto dagli artt. 8, comma 2, 11 e 158 del DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di

legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 6 maggio 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale